



Berna, 18 maggio 2016

Destinatari

Governi cantonali

**Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn):  
avvio della procedura di consultazione**

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 18 maggio 2016 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di effettuare presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli altri ambienti interessati una procedura di consultazione concernente l'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn).

La consultazione dura fino al **9 settembre 2016**.

Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (standard per lo scambio automatico di informazioni). Il nuovo standard globale prevede che determinati istituti finanziari, veicoli di investimento collettivo e società di assicurazione raccolgano informazioni finanziarie sui clienti fiscalmente residenti all'estero. Tali informazioni comprendono tutti i tipi di redditi da capitale e i saldi dei conti. In occasione dell'assemblea plenaria del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale), tenutasi a Berlino il 29 ottobre 2014, 98 Stati e territori hanno espresso l'intenzione di introdurre il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni. 55 Stati e territori hanno comunicato di voler effettuare il primo scambio nel 2017, gli altri 43 – tra cui la Svizzera – nel 2018, fatta salva l'approvazione da parte del legislatore. Al vertice del gruppo dei 20 principali Paesi industrializzati ed emergenti (G20), tenutosi a Brisbane dal 15 al 16 novembre 2014, i capi di Stato e di Governo hanno ribadito la volontà di introdurre lo scambio automatico di informazioni in tempi brevi.

In vista dell'introduzione dello standard per lo scambio automatico di informazioni, il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa), l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI) e la legge sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). In questo modo sono state create le basi di diritto per lo scambio automatico di informazioni. La Convenzione sull'assistenza amministrativa, l'Accordo SAI e la LSAI entreranno in vigore il 1° gennaio 2017, affinché il primo scambio di dati con Stati partner selezionati possa avvenire nel 2018. Per introdurre lo

scambio automatico di informazioni con uno Stato partner specifico è necessaria un'attivazione bilaterale. Sulla base dell'Accordo SAI, la Svizzera ha finora concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'Unione europea e dichiarazioni congiunte sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni con un determinato numero di altri Stati.

L'OSAIn contiene le disposizioni di esecuzione emanate dal Consiglio federale per la LSAI. In particolare, definisce gli altri istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e i conti esclusi e disciplina nel dettaglio gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione. Oltre alle disposizioni di esecuzione relative alla LSAI, l'ordinanza stabilisce altre disposizioni necessarie all'attuazione dello scambio automatico di informazioni. L'OSAIn contiene inoltre disposizioni di esecuzione inerenti ai compiti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, al sistema d'informazione e, nell'allegato, alle disposizioni alternative del commentario dell'OCSE relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (standard comune di comunicazione di informazioni; SCC). La struttura dell'OSAIn ricalca in ampia misura quella della LSAI. Le disposizioni di esecuzione si orientano, da un lato, allo SCC, dall'altro, alla normativa FATCA e alla prassi delle maggiori piazze finanziarie concorrenti della Svizzera. L'OSAIn e le sopraccitate basi di diritto per lo scambio automatico di informazioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2017.

I Cantoni sono invitati a pronunciarsi in particolare sul commento del rapporto esplicativo.

La documentazione relativa alla consultazione è disponibile all'indirizzo Internet <https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci entro il suddetto termine i vostri pareri, possibilmente in forma elettronica (PDF e Word), al seguente indirizzo:

[vernehmlassungen@sif.admin.ch](mailto:vernehmlassungen@sif.admin.ch)

Nel caso di eventuali domande vi preghiamo di indicare le coordinate delle persone di contatto.

Per domande e ulteriori informazioni sono a vostra disposizione il signor Dominik Scherer (058 464 72 40) e la signora Ramona Fedrizzi (058 467 86 57).

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti.

Ueli Maurer  
Consigliere federale